



Provincia di Avellino

Settore 4. Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio

Determinazione N. 958 del 12/05/2025

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, n° 59 (PUBBLICATO SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DI VOLTURA DELL'A.U.A. N. 22988 DEL 19/09/2017, PER LA VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA RAFFAEL S.R.L., CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E DOLCIARI) SITO IN MONTORO (AV) ALLA VIA LEONE, N. 4/6 - FG. 18, P.LLA N. 915 SUB 3 - 4 - 5 - 6, P.LLA N. 966 SUB 1. ADOZIONE VOLTURA AUA

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) *“il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3”* del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.*

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;
- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Vista la deliberazione di Giunta Regione Campania n° 25 del 18/01/2022, pubblicata sul B.U.R.C. n° 9 del 24/01/2022, che ha approvato la “**guida operativa** per le procedure relative al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ex DPR 59/2013”.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. **1582 del 01/09/2017** veniva adottata dalla Provincia di Avellino l’Autorizzazione Unica Ambientale (ex DPR 59/2013) a favore della ditta **RAFFAEL S.r.l.**, relativa all’insediamento produttivo (*produzione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e dolciari*) sito in Montoro (AV) alla Via Leone, n. 4/6 - fg. n. 18, p.lla n. 915 sub 3 - 4 - 5 - 6, p.lla n. 966 sub 1 (*vedi Allegato 1*);
- con successivo Provvedimento Conclusivo n. **22988 del 19/09/2017** il SUAP del Comune di Montoro **rilasciava** l’A.U.A. alla ditta **RAFFAEL S.r.l.**, determinando, di conseguenza, la scadenza della stessa per il giorno **18/09/2032** (*vedi Allegato 2*).

Dato atto che:

- con PEC del 14/03/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n. 12423, il SUAP del Comune di Montoro con comunicazione di Avvio del Procedimento n. 7066 del 14/03/2025, inoltrava la documentazione relativa all’istanza di Voltura dell’AUA n. **22988 del 19/09/2017**, per la variazione del Legale Rappresentante, prodotta dalla ditta **RAFFAEL S.r.l.**, finalizzata alla conferma dei seguenti titoli abilitativi: - **a.1) autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura (Proseguimento senza modifiche)**; - **c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 (Proseguimento senza modifiche)**; - **e.2) nulla osta relativo all’impatto acustico (Proseguimento senza modifiche)**; per l’insediamento produttivo di cui all’oggetto, per il quale è stato assegnato il n. **324.1** dell’archivio AUA di questa Provincia;
- con nota di riscontro n. 15554 del 01/04/2025, inviata a mezzo PEC, questo Ente faceva richiesta ai soggetti competenti in materia ambientale, coinvolti nel procedimento, di trasmettere entro 20 giorni, eventuali motivi ostativi alla Voltura dell’AUA di cui all’oggetto.

Considerato che:

- L’istanza della ditta **RAFFAEL S.r.l.** è risultata corredata, oltre a quanto già citato in premessa e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell’istruttoria:
 - Comunicazione di avvio del procedimento;
 - Istanza di Voltura AUA con relative schede su modello Regionale;
 - Attestazione assolvimento imposta di bollo;
 - Copia documento di riconoscimento nuovo legale rappresentante;
 - Dichiarazione antimafia;
 - Dichiarazione disponibilità alla voltura;
 - Verbale nomina nuovo amministratore unico;
 - Visura camerale.

L’istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, espletata dal responsabile dell’U.O. - A.U.A. nonché responsabile del procedimento, si è conclusa con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell’impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell’istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

Attesa la propria competenza all'adozione dell'atto in forza del Decreto Presidenziale n. 78 del 30/12/2024, con il quale venivano conferiti allo scrivente, la dirigenza del Settore 3 – Edilizia Scolastica e Patrimonio – Demanio e Viabilità e, ad interim del Settore 4 – Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio;

Dato atto che non sussistano né in capo al Responsabile del Procedimento, né in capo allo scrivente Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente PTPCT;

Richiamato il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013;

Ritenuto tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo.

DETERMINA

A)	<p>Di adottare a favore della ditta RAFFAEL S.r.l., P.IVA 02611660644, la Voltura dell'A.U.A. n. 22988 del 19/09/2017, per la variazione del Legale Rappresentante della ditta RAFFAEL S.r.l., con insediamento produttivo (<i>produzione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e dolciari</i>) sito in Montoro (AV) alla Via Leone, n. 4/6 - fg. 18, p.lla n. 915 sub 3 - 4 - 5 - 6, p.lla n. 966 sub 1.</p> <p><u>La presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:</u></p> <p style="text-align: center;">1) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SCARICHI:</p> <p>Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di proseguimento senza modifiche; Visto il precedente parere favorevole espresso dall'ex ATO Calore Irpino (<i>oggi Ente Idrico Campano</i>) con propria nota n. 3339 del 08/07/2017 e dei suoi allegati (<i>vedi Allegato 3</i>);</p> <p><u>Si conferma l'autorizzazione definitiva</u>, alla ditta RAFFAEL S.r.l., a scaricare le acque reflue industriali nella pubblica fognatura del sistema fognario di Montoro (AV) e dell'impianto di depurazione di Mercato San Severino (SA), prodotte dall'insediamento produttivo "<i>produzione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e dolciari</i>" sito in Montoro (AV) alla Via Leone, n. 4/6 - fg. 18, p.lla n. 915 sub 3 - 4 - 5 - 6, p.lla n. 966 sub 1, per un quantitativo massimo annuo di m³ 31.363,40, secondo il progetto allegato all'istanza di autorizzazione.</p> <p>Il tutto secondo i parametri di legge vigenti e nel rispetto del parere favorevole espresso dall'ex ATO Calore Irpino (<i>oggi Ente Idrico Campano</i>) con propria nota n. 3339 del 08/07/2017 e dei suoi allegati (<i>vedi Allegato 3</i>).</p> <p>Si prescrive e si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none">○ L'autorizzazione allo scarico è condizionata al rispetto della normativa vigente in materia (d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. (parte III e allegati) e di altre norme che, nel periodo di validità dell'autorizzazione, dovessero essere imposte, nonché ai risultati dei controlli che i funzionari della Provincia, dell'ARPAC o di altro Ente competente in materia ambientale, effettueranno periodicamente all'interno dell'insediamento produttivo sia sui condotti che contengono i reflui che all'uscita finale dello scarico, nonché nelle aree di pertinenza dell'azienda;
-----------	---

- Il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal vigente Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi dell'Ente Idrico Campano - Ambito Distrettuale "Irpinio" da comunicarsi tempestivamente sia a questa Provincia che all'Autorità d'Ambito;
- È fatta salva l'eventuale applicabilità, per la fattispecie, del comma 2 dell'art. 124 del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int., oggetto di approfondimento da parte di questa Provincia.

2) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di proseguimento senza modifiche; **Vista** il precedente parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino in sede di Conferenza dei Servizi del 30/06/2016 (*vedi Allegato 4*);

Si conferma l'autorizzazione definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int., per le emissioni derivanti dall'attività di "produzione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e dolciari" da esercitarsi nello stabilimento sito in Montoro (AV) alla Via Leone, n. 4/6 - fg. 18, p.la n. 915 sub 3 - 4 - 5 - 6, p.la n. 966 sub 1, sulla scorta dei dati di emissione, riportati in un unico, apposito schema riepilogativo che forma parte integrante del presente atto corredato di planimetria con indicazione dei punti di emissione (*vedi Allegato 5*);

Di subordinare, altresì, il provvedimento per le emissioni all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare i valori limite, riportati nel richiamato schema di emissioni e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
- b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
- c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
- e) effettuare, con **cadenza annuale**, a decorrere dalla data di "messa a regime" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 prelievo per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla scrivente Provincia ed agli Enti competenti in materia ambientale (Comune di Montoro, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino);
- f) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4-h (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
- g) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
- h) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui;
- i) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

- j) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto h) dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- k) qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- l) i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- m) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

Si puntualizza ulteriormente che:

- n) i contenuti della presente parte di provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- o) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- p) la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- q) la ditta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n. 750/2004, per i controlli da effettuarsi da parte del competente Dipartimento Provinciale (ARPAC) di Avellino;
- r) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime ed il successivo monitoraggio sul rispetto di questa parte di autorizzazione e dei valori limite di emissioni (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze);
- s) in merito ai sistemi di abbattimento adottati, il rispetto della delibera di G.R.C. 243/2015 e lì dove non previsti, garantire l'efficienza di abbattimento pari o superiore al 90%.

3) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACUSTICA:

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di proseguimento senza modifiche; **Visto** il precedente parere sull'impatto acustico, acquisito favorevolmente ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter. Della L. 241/1990 e succ. mod. e int., dall'ASL di Avellino in sede di Conferenza dei Servizi del 30/06/2016 (*vedi Allegato 4*);

Si conferma Nulla Osta Acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n.

447, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: in caso di variazione del ciclo produttivo e/o di qualsiasi attività prevista nello stabilimento sito in Montoro (AV) alla Via Leone, n. 4/6 - fg. 18, p.lla n. 915 sub 3 - 4 - 5 - 6, p.lla n. 966 sub 1, occorrerà predisporre una nuova relazione acustica, corredata da idoneo monitoraggio fonometrico (perizia) ad attività in esercizio, a firma di tecnico abilitato, che dimostri che le emissioni rumorose dall'attività di che trattasi rientrano nei limiti previsti dal P.Z.A. Comunale vigente e rispettino la normativa vigente in materia di acustica nei termini del limite di emissione assoluto e differenziale presso il recettore più esposto. Tale verifica dovrà considerare la situazione più gravosa come riportato al punto 5 dell'Allegato B al Decreto 16 marzo 1998.

B) Di definire quanto segue:

La presente autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, ha durata di quindici anni a partire dalla data del rilascio del Provvedimento Conclusivo SUAP n. 22988 del 19/09/2017 e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013.

In particolare, considerato che il SUAP del Comune di Montoro ha emesso proprio Provvedimento Conclusivo n. 22988 del 19/09/2017 (vedi Allegato 2) sulla scorta di quanto adottato dalla Provincia di Avellino con determinazione n. 1582 del 01/09/2017 (vedi Allegato 1), la scadenza quindicennale della presente AUA resta confermata per il giorno 18/09/2032.

Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A..

È fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento.

Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all'Autorità competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.

C) Di precisare ulteriormente, che:

- **il presente atto sostituisce integralmente la determina di adozione dell'AUA n. 1582 del 01/09/2017 (vedi Allegato 1);**
- la ditta **RAFFAEL S.r.l.** è obbligata a comunicare al Servizio Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro;
- il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti;
- la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- **circa le acque di dilavamento di seconda pioggia**, si prende atto del recapito delle stesse in fogna mista comunale. Le acque di dilavamento eccedenti la prima pioggia devono, comunque, rispettare le modalità e le prescrizioni stabilite dal d. lgs. 152/2006 e mantenersi nei limiti qualitativi previsti dalle specifiche tabelle del medesimo decreto (in relazione al recapito finale della fogna mista comunale). Sarà cura della ditta **RAFFAEL S.r.l.** provvedere, in occasione di eventi meteorici significativi, agli autocontrolli qualitativi su tali acque, con cadenza almeno annuale, provvedendo a conservare i risultati ovvero a metterli a disposizione degli Enti deputati al controllo. In caso di non conformità dei controlli con i parametri previsti dalla norma occorrerà provvedere ad horas a bloccare qualsiasi scarico non autorizzato e a rideterminare la presente autorizzazione per la parte relativa allo scarico delle acque di seconda pioggia prevedendo i provvedimenti necessari finalizzati a far rientrare i parametri nei valori previsti dalla norma;
- le acque di dilavamento devono, comunque, rispettare le modalità e le prescrizioni stabilite dal d. lgs. 152/2006 e mantenersi nei limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del medesimo decreto;
- **sono fatti salvi, qualora ne ricorrano i presupposti, tutti gli eventuali adempimenti necessari alla definizione delle procedure ambientali delle aree ricadenti nell'ex SIN Sarno** come declassificato dal D. M. n° 7 del 11/01/2013 del Ministero dell'Ambiente, seguendo le procedure previste dal provvedimento regionale emesso con D.D. n° 796 del 09/06/2014 pubblicato sul BURC n° 40 del 16/06/2014;
- tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'insediamento di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notiziare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o

controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie;

- in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare **anche** questa Provincia in caso di riscontrate anomalie;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale vigente, anche avvalendosi del supporto dell'ARPA e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95;
- la ditta **RAFFAEL S.r.l.**, in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche;
- la ditta **RAFFAEL S.r.l.** risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento.
- **il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art.4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune di Montoro, per il rilascio del titolo abilitativo alla Società nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il titolo abilitativo, di cui all'art.4 comma 7 del D.P.R. n° 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;**
- **Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti;**
- la Provincia di Avellino si riserva quanto previsto all'art.5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013;
- per ogni variazione e/o modifiche dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

D) Di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC:

- al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul provvedimento la marca da bollo di € 16,00 trasmettendone copia anche a questo Servizio in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale ed a trasmettere il provvedimento conclusivo, in uno al presente provvedimento:
 - all'**U.T.C.** del Comune di **MONTORO**;
 - alla ditta **RAFFAEL S.r.l.**;
 - alla **Regione Campania** - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino;
 - all'**Ente Idrico Campano** - Ambito Distrettuale "*Irpino*";

E p.c.

- all'**A.R.P.A.C.** - Dipartimento Provinciale di Avellino;

	➤ a COGEI S.r.l.
E)	Di attestare: <ul style="list-style-type: none">• ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;• che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016”.
F)	Di dare atto che tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata al n. 324.1 dell'archivio del Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale di questo Ente, ovvero negli archivi dell'E.I.C. per la parte relativa agli scarichi in pubblica fognatura.